

preesistevano posizioni, magari modestissime, anteriori al 1° gennaio 1956.

È apparso pertanto più rispondente - dopo un anno di osservazione che ha consentito nel frattempo di porre un immediato argine ad una situazione che estendeva il riconoscimento della produzione a tutta la produzione emessa e stornata nello stesso esercizio - giungere ad una formulazione secondo il criterio che viene suggerito per l'esercizio 1959, che esclude dalla computabilità tutte le posizioni comunque emesse nel 1959 e riscattate nell'anno stesso nonché quelle, emesse precedentemente, per le quali risulta corrisposta una sola, o meno di annualità di premio. Tale soluzione è cautelativa per l'Orionda e appare più equa nei confronti delle Agenzie.

Al temperamento di tale clausola, viene tenuto conto dell'apporto che le eccedenze di riserva che si sono accumulate sulle posizioni della stessa testa avente maggiore antichità e per effetto delle quali il valore di riscatto complessivo.